

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Allegato "2" alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 14 luglio 2008

LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2005, N. 30

"DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE"

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 14 luglio 2008

INDICE

[Premessa](#)

TITOLO I - PROGRAMMAZIONE

[Art. 1 - Zonizzazione](#)

[Art. 2 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e per i trasferimenti di sede](#)

[Art. 3 - Esclusioni](#)

[Art. 4 - Autorizzazioni a carattere stagionale](#)

[Art. 5 - Circoli Privati](#)

[Art. 6 - Tipologia dell'attività](#)

[Art. 7 - Distanze](#)

[Art. 8 - Superficie](#)

[Art. 9 - Inapplicabilità](#)

TITOLO II - Norme sul procedimento

[Art. 10 - Autorizzazioni](#)

[Art. 11 - Dichiarazioni di inizio di attività](#)

[Art. 12 - Autorizzazioni temporanee](#)

[Art. 13 - Subingresso](#)

[Art. 14 - Ampliamento dell'attività](#)

[Art. 15 - Circoli – Associazioni](#)

[Art. 16 - Attività esterne](#)

[Art. 17 - Somministrazione di bevande alcoliche](#)

[Art. 18 - Distributori automatici](#)

[Art. 19 - Cessazione dell'attività](#)

TITOLO III - Disposizioni generali

[Art. 20 - Piccoli trattenimenti - attività accessorie](#)

[Art. 21 - Validità delle autorizzazioni](#)

[Art. 22 - Orari](#)

[Art. 23 - Pubblicità dei prezzi](#)

[Art. 24 - Disciplina sanzionatoria](#)

[Art. 25 - Disposizioni generali](#)

[Art. 26 - Rinvio](#)

[Art. 27 - Entrata in vigore e pubblicità](#)

PREMESSA

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2006, n. 248, in particolare artt. 1 e 3;

Legge Regionale 9 dicembre 2005 n. 30 "Disciplina delle attività di somministrazione di al pubblico di alimenti e bevande". Con l'entrata in vigore di tale legge ha cessato di avere diretta applicazione nella Regione Marche la Legge n. 287/1991;

Delibera Regionale n. 864 del 24/07/2006 "L.R. 30/2005 – Art. 4, comma 1 – "Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" – Indirizzi ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni".

INTRODUZIONE

La legge regionale 9 dicembre 2005, n. 30 disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in sostituzione delle previgenti disposizioni statali approvate con legge 25 agosto 1991, n. 287, fatto salvo l'art. 4, comma 2.

In materia di programmazione, la Giunta Regionale ha fissato, con deliberazione n. 864 del 24/07/2006, le direttive generali sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri di programmazione, sentite le organizzazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, oltre alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Trattasi dei criteri che disciplinano le procedure per il rilascio delle nuove autorizzazioni, i trasferimenti di sede e gli ampliamenti della superficie di somministrazione.

I Comuni devono provvedere alla fissazione dei nuovi criteri entro 180 giorni dalla emanazione delle direttive regionali, superando così definitivamente la fase transitoria che ha visto la temporanea applicazione dei parametri assunti ai sensi della Legge n. 287/1991.

TITOLO I - PROGRAMMAZIONE

Art. 1 - Zonizzazione

1. Con la presente programmazione viene determinata una suddivisione in zone del territorio comunale:

A	La zona A comprende le seguenti zone, come individuate dai vigenti strumenti urbanistici comunali, ivi compresi i piani particolareggiati: ZONA A: Centro storico ZONA B: Zona di completamento ZONA C: Zona di espansione – edilizia residenziale ZONA D: Attività industriali, artigianali, turistiche e commerciali ZONA F: Servizi di pubblico interesse ed opere pubbliche
----------	--

B	La zona B comprende le zone "E" agricole come individuate dai vigenti strumenti urbanistici comunali.
----------	--

Art. 2 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e per i trasferimenti di sede

1. Nelle zone: A e B di cui all'art. 1 non vengono posti parametri numerici. I nuovi insediamenti, tuttavia, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi compresi i piani particolareggiati, **ed altresì nel rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione acustica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 21/07/2006, ai sensi della Legge n. 447/1995 e della Legge Regionale n. 28/2001**, dovranno essere localizzati, in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria o alla Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare, come da seguente prospetto:

Zona	Tipologia di esercizi
A	Nelle parti del territorio comunale comprese nella zona A di cui all'art. 1 sono consentite le attività di cui all'art. 2.2. - parte seconda - di cui all'Allegato della DGR n. 864 del 24 luglio 2006, avente ad oggetto "L.R. 30/05 – Art. 4, comma 1 – "Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" – Indirizzi ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni", compatibilmente con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi compresi i piani particolareggiati.
B	Nelle parti del territorio ricadenti nella zona B di cui all'art. 1, sono consentite, oltre le attività di cui alle leggi Regionali 27/7/1998, n. 24 e 3/4/2002 n. 3: 1. centri rurali di ristoro e degustazione di cui alla L.R. 3 aprile 2002, n. 3; 2. attività, tra quelle oggetto del regolamento in esame, esplicitamente consentite dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. I nuovi insediamenti, inoltre, saranno autorizzati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) concessione di autorizzazioni solo in presenza di destinazione d'uso commerciale, secondo le specifiche degli strumenti urbanistici;
- b) disponibilità di aree di parcheggio secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici;
- c) rispetto delle norme sull'impatto acustico e ambientale.

3. Limitatamente alle nuove attività, trasferimenti di sede o ad ampliamenti di attività esistenti, collocate a ridosso di strade provinciali, il parametro della disponibilità di aree di parcheggio, indicato negli strumenti urbanistici, dovrà essere raddoppiato.

Art. 3 – Esclusioni

1. La regolamentazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non si applica:

- alle strutture ricettive di cui alla L.R. 11 luglio 2006, n. 9 limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti, ai partecipanti a manifestazioni, convegni organizzati nelle strutture stesse;
- alle attività di agriturismo di cui alla L.R. 3 aprile 2002, n. 3, e regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 3, limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti.

Art. 4 - Autorizzazioni a carattere stagionale

1. Non sono previste limitazioni inerenti l'insediamento di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale è soggetta al rilascio di autorizzazione.

3. La stessa viene rilasciata per periodi non inferiori ad un mese e non superiori a sette mesi nell'arco dell'anno: tali periodi possono anche essere non consecutivi.

Art. 5 - Circoli Privati

1. Non sono previste limitazioni alla creazione di nuovi circoli privati che intendano svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati e presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, purché rispondenti alla normativa in vigore.

Art. 6 - Tipologia dell'attività

1. Gli esercizi sono costituiti da un'unica tipologia.
2. Le attività di somministrazione di Alimenti e Bevande, in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria o alla Denuncia di Inizio di Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione, assumono le denominazioni di cui nella parte seconda "Indirizzi applicativi", art. 2, comma 2, degli "Indirizzi ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni" approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 864 del 24.07.2006.

Art. 7 – Distanze

1. Non è prevista nessuna distanza minima tra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 8 - Superficie

1. Non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie.
2. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, **ed altresì nel rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione acustica comunale**, debbono comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tale da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.
3. Per superficie di somministrazione si intende la parte del locale destinata al consumo dei pasti e delle bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili ed altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili.

Art. 9 - Inapplicabilità

1. La presente programmazione non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande che viene svolta:
 - presso il domicilio del consumatore;
 - in esercizi localizzati in autostrade, stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
 - all'interno di musei, teatri, sale di concerto, cinema e simili;
 - nelle mense e spacci aziendali, di scuole e di enti vari;
 - negli esercizi polifunzionali, di cui all'art. 10 della L.R. n. 26/1999;
 - negli esercizi situati all'interno di centri commerciali;
 - negli esercizi nei quali la somministrazione viene effettuata in unione e connessione, funzionale e temporale, con attività di trattenimento e svago: queste ultime devono avere carattere prevalente. In questi casi la superficie destinata alla somministrazione non deve superare il quarto della superficie destinata al trattenimento ed allo svago;
 - negli esercizi posti a servizio di impianti stradali di carburante;
 - negli esercizi di somministrazione inseriti nei rifugi alpini;
 - negli stabilimenti balneari;
 - nei centri agroalimentari;
 - nei mercati all'ingrosso.
2. La somministrazione che viene effettuata in dette tipologie di esercizi, fatta eccezione per quella che viene effettuata negli esercizi localizzati sulle autostrade e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico nonché negli esercizi annessi agli impianti stradali, deve essere rivolta soltanto a favore degli utenti del servizio nel quale la somministrazione è inserita.

TITOLO II - Norme sul procedimento

Art. 10 - Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 287/1991, intestate alla stessa persona o società, relative ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia unica di cui all'art. 6.
2. Gli atti amministrativi rilasciati dal Comune sono formulati riportando obbligatoriamente la dicitura "Somministrazione di Alimenti e Bevande".
3. Tra gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (tipologia unica) sono compresi anche i centri rurali di ristoro e degustazione di cui alla legge regionale 3/4/2002, n. 3.
4. Le domande di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere presentate o spedite, a mezzo Raccomanda A.R. a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione, allegando copia fotostatica leggibile di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
5. La domanda deve necessariamente indicare e dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- Il possesso dei requisiti morali (art. 5, commi 2, 3, 4 Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114) e professionali (art. 8 L.R. n. 30/2005 e art. 18 della D.G.R. n. 864/2006);
- la disponibilità dei locali;
- l'eventuale indicazione del preposto;
- il possesso dell'autorizzazione sanitaria o Denuncia di Inizio Attività Alimentare ai fini della registrazione;
- il possesso dei requisiti d'idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità.

6. Al responsabile del servizio, responsabile del procedimento, spettano i compiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, della legge n. 241 del 1990, oltrechè l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengano in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento stesso.

7. Il responsabile del procedimento provvede, a seguito della presentazione della domanda, a dare notizia dell'avvio del procedimento.

8. L'avvio del procedimento è comunicato, con le modalità di cui al successivo comma, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire nel procedimento.

9. Allo stesso modo, sempre che non esistano ragioni che lo impediscono e quando da un provvedimento possono derivare pregiudizi a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari dello stesso, l'amministrazione procedente deve fornire anche a loro e con le stesse modalità l'informazione dell'avvio del procedimento.

10. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione degli atti e l'orario di accesso consentito;
- e) la data di inizio del procedimento;
- f) la data di conclusione del procedimento e la durata dello stesso non superiore a 60 (sessanta) giorni;
- g) i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.

11. Nel caso in cui la comunicazione personale, per il numero dei destinatari o per la difficoltà circa la loro identificazione, risultasse impossibile o tecnicamente gravosa, l'unità organizzativa responsabile provvede ad esporre copia della medesima all'albo comunale, per un periodo di quindici giorni.

12. Qualora la domanda non sia regolare o completa il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento richiede l'integrazione della domanda o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando il termine per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata.

13. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine dei sessanta giorni inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, la domanda sarà archiviata. Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente.

14. Il responsabile del procedimento, all'occorrenza, anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, verifica la sussistenza dei requisiti morali e professionali del richiedente ed il rispetto delle norme di programmazione.

15. Decorso sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio, la stessa s'intende accolta (silenzio-assenso).

16. In caso di diniego della domanda di autorizzazione il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica agli istanti il motivo che ostacola all'accoglimento della domanda (preavviso di diniego).

17. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

18. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui al punto precedente.

19. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione della motivazione del provvedimento finale (diniego definitivo).

20. Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

Art. 11 - Dichiarazioni di inizio di attività

1. Sono soggette a "dichiarazione di inizio di attività" (DIA) gli esercizi di cui al precedente art. 9, meglio specificati al punto 5 della D.G.R. n. 864/2006. Le dichiarazioni di inizio di attività devono essere presentate o spedite a firma della

persona fisica legittimata o avente titolo, trenta giorni prima dell' inizio dell'attività stessa. Le suddette dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono essere integrate da copia fotostatica leggibile di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

2. Nella dichiarazione di inizio di attività, l'interessato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
 - di essere in possesso e nel godimento dei requisiti soggettivi, professionali e di onorabilità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di somministrazione;
 - le caratteristiche specifiche delle attività che intende svolgere;
 - l'ubicazione e la superficie dei locali destinati alla somministrazione. Per gli esercizi nei quali la somministrazione avviene congiuntamente al trattenimento, la superficie destinata rispettivamente alla attività di somministrazione e la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
 - la disponibilità e la conformità del locale nel quale viene esercitata la somministrazione, alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico – sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi ove richiesto per legge, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità, specificando gli estremi delle relative autorizzazioni o comunicazioni,
 - l'eventuale persona preposta all'esercizio.
3. Nel caso di attività svolta presso il domicilio del consumatore i locali non sono soggetti alla destinazione d'uso commerciale e alle norme igienico sanitarie ed è vietata l'attività di cottura e di preparazione cibi all'interno del locale mediante l'uso delle cucine ivi installate, fatta eccezione per le cucine mobili in dotazione agli esercenti l'attività di catering regolarmente autorizzate.
4. L'attività oggetto di dichiarazione può essere iniziata soltanto dopo che sono decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Quando inizia l'attività, l'interessato ne deve dare comunicazione al Comune.
5. Il Comune, in caso di carenza delle condizioni, modalità e fatti che legittimano l'esercizio dell'attività di somministrazione, oggetto di dichiarazione, adotta, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, motivato provvedimento di diniego di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a rendere l'attività dichiarata conforme alla normativa vigente entro il termine massimo di giorni 30 (trenta).

Art. 12 - Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, previo rilascio da parte del Comune della prescritta autorizzazione.
2. L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.
3. Il periodo, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi, ed i luoghi di svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea devono essere indicati sull'autorizzazione.
4. La domanda per l'autorizzazione temporanea può essere presentata a mano o spedita almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, e quindi avendo cura di allegare alla stessa copia fotostatica leggibile di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
5. Il termine di cui al precedente comma può essere ridotto se, contestualmente alla domanda, viene presentata anche la Dichiarazione di Inizio di Attività Settore Alimentare ai fini della Registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 e della D.G.R. n. 339 del 27.03.2006.
6. Il Comune rilascia l'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività. In caso di silenzio dell'amministrazione, decorsi TRENTA giorni dalla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione si intende rilasciata (silenzio assenso) ed il richiedente è legittimato all'esercizio dell'attività temporanea della somministrazione nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, delle norme di sicurezza e dei requisiti soggettivi, in base alle vigenti disposizioni in materia.
7. Il richiedente, oppure il preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali).
8. Per le manifestazioni religiose, benefiche, politiche, sociali e ricreative sono richiesti i soli requisiti moralì.
9. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti igienico sanitari di cui alla normativa vigente e al rispetto delle norme di sicurezza: non sono, invece, richiesti i requisiti di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Art. 13 – Subingresso

1. Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a comunicazione da presentare al Comune entro trenta giorni dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione.
2. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma precedente.
3. Nella comunicazione il subentrante, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, e quindi avendo cura di allegare alla stessa copia fotostatica leggibile di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, deve indicare:
 - gli estremi dell'autorizzazione;

- titolo giuridico che dà luogo al subingresso;
- Il possesso dei requisiti morali e professionali (art. 8 della L.R. n. 30/2005);
- Il possesso dell'autorizzazione sanitaria o DIA oppure, in attesa del decorso di quarantacinque giorni previsti dalla normativa vigente, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti igienico sanitari. Sono fatte salve in merito diverse disposizioni regionali o dettate dall'ASUR.

4. Il subentrante consegna al Comune l'originale dell'autorizzazione al fine di permettere la reintestazione.
5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, Il Comune procede alla reintestazione dell'autorizzazione.
6. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 30/2005, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per un anno dall'apertura della successione.
7. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti sopra richiamati, gli eredi decadono dai diritti di esercitare l'attività.
8. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che intendano sospendere l'attività del de cuius devono comunicare al Comune la sospensione dell'attività. La stessa non può essere superiore a un anno, salvo proroga su istanza motivata in caso di comprovata necessità [art. 11, lettera c), della L.R. n. 30/2005].
9. In caso di decesso del Legale Rappresentante di Società, ai soci superstiti per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti.

Art. 14 - Ampliamento dell'attività

1. L'ampliamento della superficie di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla semplice comunicazione.
2. La comunicazione deve essere inviata al Comune ed è esercitata nella parte ampliata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Il Comune accerta il rispetto dei requisiti e presupposti di legge in materia igienico sanitaria, destinazione d'uso dei locali, compatibilità urbanistica, sicurezza, sorvegliabilità, nonché quanto previsto dalla normativa e dagli indirizzi regionali.

Art. 15 - Circoli – Associazioni

- 1) Le associazioni ed i circoli privati **aderenti** ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'art. 2 del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 148, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui svolgono l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali.
2. Il presidente del circolo o dell'associazione privata e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del medesimo testo unico.
3. Le associazioni ed i circoli debbono inoltrare apposita denuncia di inizio di attività, nei termini previsti dall'art. 19 della legge n. 241/1990 corredata della planimetria dei locali, autorizzazione sanitaria o DIA settore alimentare ai fini della registrazione.
4. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che eserciterà l'attività in regime di impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Il gestore presenta al Comune una denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 corredata della planimetria dei locali, autorizzazione sanitaria o DIA settore alimentare ai fini della registrazione allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del presidente del circolo che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e le generalità del gestore.
5. Le associazioni ed i circoli privati **non aderenti** ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'art. 3 del D.P.R. 4.4.2001, n. 235, con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 148, comma 5, del T.U.I.R., che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali. Il presidente del circolo e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12, e 131 del medesimo testo unico.
6. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 5. sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che eserciterà l'attività in regime di impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Il gestore presenta al Comune la domanda di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 corredata della planimetria dei locali, autorizzazione sanitaria o DIA settore alimentare ai fini della registrazione, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del presidente del circolo che attesti l'avvenuto affidamento in

gestione a terzi dell'attività di somministrazione e le generalità del gestore.

7. Le associazioni ed i circoli privati **aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali** aventi finalità assistenziali di cui agli artt. 2 o 3 del D.P.R. 04/04/2001, n. 235, con atto costitutivo o statuto **non conforme** a quanto previsto dall'art. 148, comma 5, del T.U.I.R., che intendono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, necessitano del possesso dei requisiti morali e professionali.

Art. 16 - Attività esterne

1. L'attività di somministrazione in aree esterne e/o adiacenti al pubblico esercizio, pubbliche o private, soggette a pubblico passaggio ed autorizzate a tale fine con strutture precarie, può essere esercitata previo accertamento dei requisiti sanitari e del parere favorevole della Polizia Municipale in ordine alla viabilità.
2. La somministrazione effettuata con strutture temporanee su aree pubbliche è inoltre soggetta ad autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

Art. 17 - Somministrazione di bevande alcoliche

1. La somministrazione di bevande alcoliche e/o superalcoliche può essere vietata con provvedimento del Sindaco in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico.
2. Il provvedimento del Sindaco può essere adottato:
 - a) con effetto permanente o temporaneo;
 - b) per tutto il territorio comunale, per una determinata area del territorio, per determinati esercizi;
 - c) in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie.

Art. 18 - Distributori automatici

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione tramite apparecchi automatici è soggetta ad autorizzazione purché i locali ove sono installati i distributori stessi siano adibiti esclusivamente a tale attività e siano anche opportunamente attrezzati per lo svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande.
2. Se non si verificano le condizioni di cui al comma punto l'attività tramite distributori automatici rientra nella vendita e, quindi, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 114/1998.
3. Nei locali adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 19 - Cessazione dell'attività

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune, sede dell'esercizio, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa (o DIA).

TITOLO III - Disposizioni generali

Art. 20 - Piccoli trattenimenti - attività accessorie

1. Le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, come meglio definiti di seguito:
 - a) spettacoli, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
 - b) trattenimenti, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
2. Oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande l'autorizzazione consente:
 - a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - b) limitatamente agli esercizi di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a cento persone, di effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo a condizione che:
 - il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
 - non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accogliimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
 - non vi sia pagamento di un biglietto di ingresso;

- non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino ordinariamente applicato;
- gli spettacoli e trattenimenti siano pubblicizzati come attività accessoria a quella di somministrazione;
- la pubblicità degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento non sia effettuata disgiuntamente dalla pubblicità inerente l'attività di somministrazione e non sia effettuata in locali diversi da quelli in cui si svolge l'attività di somministrazione.

3. In particolare i trattenimenti musicali, per essere tenuti, sono assoggettati inoltre alle seguenti condizioni:

- se all'aperto, non possono iniziare prima delle ore 17,00 e debbono cessare entro le ore 01,00.

4. La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comportano alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli senza imporre il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala di trattenimento non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto di ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. al pari dei "piccoli trattenimenti". L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e con l'allestimento del locale in modo da trasformarlo in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S..

5. Per l'esercizio di piccoli trattenimenti rivolti ad oltre cento persone l'esercente, in applicazione dell'art. 19 della legge 241/90, deve presentare una dichiarazione di inizio attività di piccolo trattenimento ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S..

6. In caso di organizzazione di piccoli trattenimenti devono essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi, in particolare:

a) per quanto riguarda l'inquinamento acustico, occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato ai sensi della relativa vigente normativa. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a dichiarazione di inizio di attività (DIA), deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle autorità di controllo.

In tale DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

E' fatta salva la possibilità dell'autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.

b) per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm 80 muniti di:

- certificato di idoneità statica;
- certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato.

E' consentita, inoltre, l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (comunque installati in aree non accessibili al pubblico) dotati di dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di un tecnico abilitato.

c) per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio.

7. Il rispetto delle norme di cui sopra può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione e corredata da copia fotostatica leggibile di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

8. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve, comunque, avvenire, agli effetti di cui ai commi precedenti, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

Art. 21 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e/o alle aree in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge.

2. Le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande hanno validità permanente, anche se per le attività stagionali la validità è limitata al periodo indicato sul titolo autorizzatorio.

3. Costituiscono eccezione a quanto previsto al punto precedente le autorizzazioni temporanee la cui validità è circoscritta alla manifestazione o evento cui sono collegate.

Art. 22 - Orari

1. Il Sindaco, con apposita ordinanza, fissa il limite giornaliero minimo e massimo di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'orario può essere differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio, della stagionalità e della tipologia di attività esercitata.

3. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato, sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi.
4. L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili sia all'interno che all'esterno del locale.
5. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
6. Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale che devono essere indicati in appositi cartelli ben visibili all'interno e all'esterno dal pubblico.
7. La chiusura temporanea è comunicata al Comune nelle forme nei tempi previsti dalla stessa amministrazione. E' tuttavia obbligatoria l'esposizione di un cartello ben leggibile e visibile all'esterno.
8. Il Comune, al fine di tutelare il consumatore, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In tale caso vi è l'obbligo di osservanza della turnazione e la pubblicazione della stessa mediante cartelli visibili e leggibili dall'esterno.
9. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare al Comune entro una data da stabilire nell'ordinanza il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio e agosto. Sulla base di tali comunicazioni, il Comune qualora valuti la carenza di servizio, dispone turni di apertura obbligatori.

Art. 23 - Pubblicità dei prezzi

1. L'obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, è assolto con le seguenti modalità:
 - a) per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio;
 - b) per le attività di ristorazione; con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio e, comunque, in luogo leggibile dall'esterno.
2. Se l'esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione. La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari.
3. I prodotti destinati alla vendita per asporto sono soggetti alle norme in materia di pubblicità dei prezzi, cioè all'art. 14 del D.Lgs. n. 114/1998 sul commercio e al D.Lgs. 25/02/2000, n. 84.
4. Le previsioni dei precedenti commi si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i circoli privati aperti solo ai soci, le mense aziendali, i bar interni e l'attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

Art. 24 - Disciplina sanzionatoria

1. Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 15 della legge regionale n. 30/2005 che richiamano sostanzialmente la disciplina sanzionatoria del T.U.L.P.S..
2. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale citata stabilisce che chiunque esercita l'attività di somministrazione senza la prescritta autorizzazione o DIA o quando questa sia revocata o decaduta o sospesa, o in mancanza dei requisiti professionali e morali, è soggetto all'applicazione dell'art. 17 bis comma 1 del T.U.L.P.S.: "sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 ad € 3.098,00 (pagamento in misura ridotta € 1.032,00)".
3. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 30/2005 stabilisce che per tutte le altre violazioni della medesima Legge regionale n. 30/2005 si applica l'art. 17 bis, comma 3, del T.U.L.P.S.: "sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 ad € 1.032,00 (pagamento in misura ridotta € 308,00)".
4. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 30/2005 stabilisce che nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del T.U.L.P.S.
5. Le sanzioni sono irrogate dal Comune ed i relativi proventi sono devoluti allo stesso.

Art. 25 - Disposizioni generali

1. Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci, le tipologie di prodotti somministrati o impiegati nel ciclo produttivo dell'attività e le produzioni enogastronomiche tipiche locali.
2. I titolari di autorizzazione rilasciata in vigore della legge n. 287/1991 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, purché l'esercizio sia dotato dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa, come di seguito:
 - l'esercente che intende estendere la propria attività, consegna a mano o spedisce comunicazione al comune competente allegando copia dell'autorizzazione sanitaria o della Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini

della registrazione;

- il comune, entro trenta giorni dalla comunicazione, integra il titolo con l'indicazione della nuova attività.

3. Le domande, dichiarazioni e comunicazioni devono essere accompagnate da una fotocopia del/i documento/i di identità in corso di validità dei firmatari che non presentino personalmente la pratica. I cittadini stranieri extracomunitari devono esibire originale della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità ed idoneo per lo svolgimento del lavoro autonomo in Italia, rilasciato, cioè, per motivi di lavoro autonomo o di lavoro subordinato o per motivi di famiglia. I cittadini dell'Unione Europea devono documentare il possesso della attestazione della regolarità del soggiorno in Italia ai sensi e secondo le modalità del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.

4. È obbligatorio l'utilizzo della modulistica regionale appositamente predisposta, in luogo della quale può essere utilizzata solo altra modulistica avente medesimi contenuti.

5. I centri agroalimentari, i mercati all'ingrosso, gli stabilimenti balneari, le università, le mense interaziendali, sono soggetti alla Dia di cui all'art. 11 del presente regolamento.

6. Le norme contenute nella legge regionale n. 30/2005 ed il presente regolamento non si applicano alle attività turistiche ed agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi di settore.

7. L'attività ricettiva che si intende aprire al pubblico è soggetta al rispetto della disciplina sulla somministrazione, degli indirizzi regionali e dei criteri comunali.

Art. 26 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di settore.

Art. 27 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Ai sensi dell'art. 75 dello Statuto comunale, il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, per la esecutività del provvedimento ed entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione senza ulteriore formalità.

2. Al fine di agevolare la leggibilità del testo e di dare al Regolamento la massima conoscibilità, lo stesso sarà pubblicato per la durata di un anno all'Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune di Penna San Giovanni e sarà accessibile a chiunque intenda consultarlo.